



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SVILUPPO ECONOMICO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO AMBIENTE

REGOLAMENTO ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 84 del 30/11/2015

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Castelfidardo individua la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale (acronimo IAC) per la prevenzione e il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

L'attività dell'IAC si svolge in particolare attraverso azioni concrete volte: da un lato, a limitare le forme d'inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. (di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di imprese, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.

Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli IAC, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo cui sono preposti.

Art. 2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Il Servizio di IAC è svolto dal Comune direttamente a mezzo di propri dipendenti o avvalendosi della collaborazione di Enti esterni con i quali il Comune abbia stipulato accordi o convenzioni per la promozione, tutela, gestione e vigilanza ambientale del territorio comunale. In questo caso nell'accordo o convenzione viene stabilito anche il compenso da corrispondere all'Ente esterno.

Art. 3 - COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Le competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale possono ricondursi alle seguenti mansioni:

- Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui sopra e all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune e offerto dal Gestore del servizio, intervenendo per contestare ai trasgressori eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;
- Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
- Controllo e comunicazione tempestiva di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
- Controllo sulla mancata rimozione delle deiezioni canine o mancata dotazione idonea alla rimozione;
- Comunicazione al Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione provinciale, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero, definiti dal Comune e offerti dal Gestore, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
- Promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.

L'Ispettore ambientale, nello svolgimento dei propri compiti, con particolare riguardo all'attività d'informazione e sensibilizzazione alla cultura ambientale, farà in ogni caso riferimento al Servizio Ambiente del Comune, coordinatore degli stessi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

A seguito del Decreto Sindacale di nomina, gli Ispettori Ambientali agiranno con poteri di accertamento e contestazione delle eventuali violazioni in materia ambientale.

Eventuali altre violazioni accertate che non rientrano nelle loro competenze (come quelle di natura penale) saranno segnalate al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 4 - NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina con proprio Decreto gli Ispettori Ambientali Comunali, tra i soggetti reputati idonei.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività i soggetti interessati, dovranno sostenere e superare un esame finale.

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione organizzato dal Servizio Ambiente del Comune con l'ausilio dell'ATA (Autorità Territoriale D'Ambito) e della Polizia Municipale.

Art. 5 – REQUISITI PER LA NOMINA

Per ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale si devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato i 65 anni;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale
- aver superato l'esame di cui al precedente art. 4.

Art. 6 - FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con Decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 4.

Il decreto ha durata a tempo indeterminato, ma può essere motivatamente sospeso o revocato.

All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento (pettorine fornite dal Comune) riportante l'indicazione della qualifica ricoperta.

Art. 7 – DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località concordati con il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune o previsti in apposito accordo/convenzione;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento che dovrà esser in ogni caso ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione facendoli pervenire con la massima tempestività al Responsabile del servizio presso il Comune; così come i verbali di accertamento delle violazioni amministrative, da redigere nel rispetto delle normative vigenti e consegnare tempestivamente al Responsabile del Servizio per la notifica;
- usare con cura e diligenza, i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare disposizioni di cui al DLgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
- se L'Ispettore Ambientale Comunale ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione Carabinieri.

E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti dal Comune.

Art. 8 – ONERI DEL COMUNE

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al coordinamento e controllo del Funzionario Responsabile del Settore competente, tramite l'Ufficio Ambiente e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo di Polizia Municipale.